



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO GENERALE DELLE **ENTRATE COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione di C.C.n.17 del 16/02/2001,
modificato con Deliberazione di C.C.n.20 del 25/03/2003.**

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Scopo del regolamento

Capo II - Entrate comunali

Art.3 - Tipologie di entrate

Art.4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti
per tipologie di entrate

Capo III - Determinazioni di aliquote, tariffe e agevolazioni

Art.5 - Aliquote, canoni e tariffe

Art.6 - Trattamenti agevolati

Capo IV - Gestione delle entrate

Art.7 - Forme di gestione

Art.8 - Soggetti responsabili delle entrate

Art.9 - Scelte delle azioni di controllo

Art.10 - Attività di verifica e controllo

Art.11 - Poteri dell'Ente

Art.12 - Attività di accertamento, liquidazione

Capo V – Sanzioni per violazione di norme tributarie

Art.13 – Disposizioni sanzionatorie

Art.14 – Determinazione dell'entità della sanzione

Art.14 bis – Ravvedimento operoso

Capo VI - Attività di riscossione

Art.15 - Forme di riscossione

Art.16 – Formazione dei ruoli

Art.17 - Pagamenti rateali

Capo VII – Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art.18 – Tutela giudiziaria

Art.19 – Autotutela

Art.20 – Accertamento con adesione

Capo VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art.21 - Disposizioni finali

Art.22 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs.n.446/97.

2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art.23 della Costituzione, il Regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella L.n.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs.n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art.2 - Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

CAPO II – ENTRATE COMUNALI

Art.3 – Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:

- a) tributi comunali;
- b) entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);
- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art.4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti per tipologie di entrate

1. Il presente Regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

4. Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

CAPO III - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art.5 - Aliquote, canoni e tariffe

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, i canoni e le tariffe, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

Art.6 - Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

3. Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

CAPO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7 - Forme di gestione

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt.24, 25, 26 e 28 della L.n.142/90;
- c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:

- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art.22, comma 3, lett. c), della L.n.142/90;
- 2) mediante convenzione alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art.22, comma 3, lett. c), della L.n.142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs.n.446/97.

2. La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1 della L.n.724/1994.

Art.8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Funzionari Responsabili del Servizio al quale risultino affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il Funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Art.9 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

Art.10 - Attività di verifica e controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L.n.241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, semprechè non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

Art.11 - Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art.12 - Attività di accertamento e liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.

2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art.60 del D.P.R.n.600/73, o mediante raccomandata a/r.

CAPO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art.13 - Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, di cui ai decreti legislativi nn.471- 472- 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

Art.14 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione viene determinata dal Responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal Responsabile del servizio negli altri casi.

2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs.n.472/97.

Art. 14bis - Ravvedimento (art.13 D.Lgs.n.472/1997)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti passivi ai sensi delle singole discipline dei tributi locali, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
- e) ad un quinto, se le omissioni o gli errori di cui alle precedenti lettere da a) a d) vengono regolarizzati entro i termini di prescrizione delle attività di verifica, liquidazione ed accertamento previsti dalle singole discipline dei tributi locali.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art.15 - Forme di riscossione

1. Salvo diverse disposizioni di legge, la riscossione ordinaria delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi, tramite la Tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art.7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:

- a) con le modalità previste con D.P.R.n.602/73 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D.n.639/1910;
- c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

Art. 16 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R.n.602/73, modificato con D.P.R.n.43/88, debbono essere visti per l'esecutività dal Funzionario Responsabile della specifica entrata.

Art.17 - Pagamenti rateali

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata può concedere, secondo prudente apprezzamento, con provvedimento motivato, nei casi di momentanea difficoltà finanziaria, accertata anche attraverso autocertificazione redatta ai sensi della L.n.15/1968, una dilazione di pagamento sul carico iscritto a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili, richiedendo apposita polizza fideiussoria quando il debito supera L. 50.000.000 .

2. Restano salve eventuali norme più favorevoli contenute nei Regolamenti dei singoli tributi.

CAPO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 18 - Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 19 – Autotutela

1. Il Dirigente o il Responsabile della gestione del tributo, può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

3. Il Funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi

4. Resta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'esercizio di tale potere, mediante l'adozione di apposito Regolamento.

Art. 20 - Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

2. Resta salva la facoltà di disciplinare in modo più dettagliato l'applicazione di tale istituto, mediante l'adozione di apposito Regolamento.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art.22 - Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53, comma 16, della L.n.388/2000 (Legge Finanziaria 2001).